



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 373/2007 proposto da Ricciardelli Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Anna Luisa Ferrario, Umberto Butani e Lisa Gaspari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, corso Magenta n. 63;

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

- Di Giulio Laura Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cortesi nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, viale Elvezia n. 12;
- Vita Luisa Gabriella, non costituita in giudizio;
- Masarone Michele, non costituito in giudizio;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
- Salvatoni Gabriele, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

ex art. 33, ultimo comma, della legge n. 1034/1971, della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, 17 gennaio 2006, n. 72.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio di Di Giulio Laura Maria;

VISTA la memoria prodotta dalla parte costituita;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi l'avv. Ferrario per il ricorrente e l'avv. Cortesi per la controinteressata;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame in esame, il ricorrente (condomino di via Canova n. 14) chiede l'esecuzione della sentenza del Tribunale n. 72/2006, non ancora passata in giudicato e comunque non sospesa dal giudice di appello, in quanto – secondo l'interessato - il Comune di Milano, con l'adozione del provvedimento n. 672472 del 6 luglio 2006, non si sarebbe conformato alle prescrizioni contenute nella

citata pronuncia la quale, in accoglimento delle censure dallo stesso proposte in quella sede, ha annullato l'autorizzazione paesaggistica n. 108/2005 e dichiarato l'obbligo di intervenire sulle pratiche edilizie (presentate dai controinteressati Di Giulio, Vita e Masarone) dirette a recuperare a fini abitativi il sottotetto esistente nell'edificio di via Canova n. 14.

Si è costituito in giudizio la sig.ra Di Giulio eccependo, dapprima, l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della controinteressata secondo cui il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 1034/1971, non è stato preceduto dalla notifica di una rituale diffida e messa in mora dell'amministrazione comunale.

Il Collegio ritiene, invero, di aderire alla giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dalla predetta difesa (*per tutte, Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352 e TAR Lazio, sez. II bis, 13 dicembre 2005, n. 13596*), secondo cui il ricorso per l'esecuzione di una sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato deve essere preceduta dalla rituale diffida e messa in mora dell'Amministrazione, secondo le modalità proprie del procedimento di ottemperanza della pronuncia passata in giudicato, proprio per consentire

all'ente pubblico intimato di essere messo nelle condizioni di una tempestiva esecuzione.

Ciò risulta oltremodo necessario se si considera che, stante la provvisorietà delle statuizioni contenute in una sentenza non ancora passata in giudicato, i poteri del giudice dell'esecuzione, in relazione alla nomina del commissario *ad acta* ed all'eventuale attività di sostituzione dell'amministrazione inadempiente, non possono spingersi fino a delineare un assetto definitivo ed immutabile degli interessi in gioco, tale da neutralizzare o rendere inutile la successiva pronuncia giurisdizionale, nel cui alveo procedimentale si inserisce l'esecuzione della sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato (*cit. Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352*).

Pertanto, se è vero che manca un'espressa previsione normativa che estenda anche all'azione di esecuzione delle sentenze di primo grado la puntuale disciplina del giudizio di ottemperanza, l'azione di esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, proprio per le finalità che essa intende perseguire, non può non essere preceduta dalla diffida ad adempiere, sulla falsariga di quanto avviene per il giudizio di ottemperanza, dovendosi attraverso questo atto raggiungere la ragionevole prova dell'inadempimento dell'amministrazione, almeno attraverso la qualificazione del suo comportamento inerte o omissivo.

2. Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia fatto precedere il presente ricorso dalla notifica di una rituale diffida e messa in mora

dell'amministrazione comunale e, pertanto, il Collegio deve dichiararne l'inammissibilità.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Pietro De Berardinis - Referendario